



# COMUNE DI PAESE

- SERVIZI SOCIALI -

## “BANDO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE”

a favore delle **FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI**  
e delle famiglie **CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO**

**ANNO 2017**

*(D.G.R. 1488 del 18 settembre 2017)*

**SCADENZA 31 ottobre 2017**

<b>COS'E'</b>	La Regione Veneto con DGR n. 1488 del 18/09/2017 ha approvato un programma di <b>interventi economici a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro</b>
<b>CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA</b>	Il contributo è rivolto: - alle <b>famiglie con parti trigemellari</b> : i figli gemelli conviventi o non, devono essere di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF, - alle <b>famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro</b> : figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF.
<b>REQUISITI</b>	La domanda può essere presentata da uno dei due genitori purchè in possesso dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"><li>1. essere residente nel Comune di Paese;</li><li>2. possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria</li><li>3. avere un <b>I.S.E.E. in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00</b></li><li>4. avere figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.</li></ol> <p>note: per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall'art.3 del DPR n.445/2000 *</p>
<b>MISURA DELLE AGEVOLAZIONI</b>	<b>Le famiglie con parti trigemellari</b> , saranno destinatarie di un contributo pari ad <b>€ 900,00</b> . <b>Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro</b> , saranno destinatarie di un contributo pari ad <b>€ 125,00 a figlio</b> .  I contributi verranno erogati <u>nei limiti dell'importo del finanziamento</u> che sarà assegnato al Comune di Paese dalla Regione Veneto.
<b>SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA</b>	<b><u>Entro il 31/10/2017 ore 12:00</u></b>  <b>N.B.:</b> La richiesta deve pervenire al Comune di residenza, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31/10/2017, pena esclusione della domanda stessa.  Per le domande inviate tramite raccomandata fa fede la data dell'ufficio postale accettante.  Vengono considerate valide solo le domande compilate su modulo predisposto dalla Regione Veneto e complete di tutti i documenti richiesti.

<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p>	<p>Vanno consegnati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- domanda come da modulo predisposto dalla Regione Veneto</li> <li>- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;</li> <li>- autocertificazione dello stato di residenza e stato famiglia</li> <li>- copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare</li> <li>- documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, affido preadottivo ed affido a rischio giuridico</li> <li>- stato di disoccupazione di uno dei genitori, comprovato da apposita autocertificazione</li> <li>- invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione Medica</li> <li>- documentazione, di cui all'art.3 del DPR 445/2000, relativa all'eventuale possesso di beni immobili e depositi bancari all'estero</li> </ul>
<p><b>PER INFORMAZIONI</b></p>	<p>Rivolgersi a Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese - Tel. 0422/457718</p> <p>Per ulteriori approfondimenti:  <a href="http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile">http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile</a></p>

\* **Articolo 3** del DPR n.445/2000

**[...] Soggetti**

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.